

TRIBUNALE ROMA (ORDINANZA)
22 APRILE 1996

PRESIDENTE: DE FIORE

ESTENSORE: RAGANELLI

PARTI: ANICAFLASH

(Avv. Antonelli, Golino)

BETA TELEVISION

(Avv. Assumma)

**Radiotelevisione •
 Contratto di pubblicità •
 Esclusiva • Violazione •
 Inibitoria • Ammissibilità.**

Nel caso di violazione da parte di una emittente televisiva del contratto di esclusiva pubblicitaria (nel caso di specie: promozioni cinematografiche) è ammissibile il provvedimento cautelare che inibisca la prosecuzione della violazione in quanto idonea ad evitare il protrarsi di un pregiudizio all'immagine commerciale e di mercato nonché all'avviamento del titolare dell'esclusiva.

In ordine al reclamo proposto da Anicaflash s.r.l. avverso l'ordinanza del giudice designato dott. M. Vannucci in data 18 gennaio 1996 con cui veniva respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla stessa Anicaflash s.r.l. nei confronti di Beta Television s.p.a.;

— letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva

— che in ordine al *fumus boni iuris* non vi è contestazione (o almeno non vi era nella prima fase del procedimento cautelare), pacifica essendo tra le parti l'esistenza della clausola di esclusiva prevista dall'art. 8 del contratto *inter partes*, e la sua violazione ad opera della resistente Beta Television s.p.a. che ha continuato a trasmettere sulla propria emittente Videomusic altri programmi e inserzioni pubblicitarie di opere cinematografiche oltre quelli commissionati da Anicaflash s.r.l., anche dopo avere ripreso la trasmissione di questi ultimi, come da contratto del 30 giugno 1993, a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla odierna reclamante, a nulla rilevando che non abbia concluso contratti con terzi, realizzando direttamente i programmi in questione;

— ritenuto che tutte le questioni concernenti la validità e l'interpretazione della contestata clausola di esclusiva nonché l'applicabilità della

* I due decreti si inseriscono in quell'ormai ampio filone giurisprudenziale che riconosce l'ammissibilità di provvedimenti cautelari a tutela interinale di posizioni contrattuali: v. Pret. Milano 2 maggio 1983, in questa *Rivista*, 1985, 741; Pret. Mondovì 31 luglio 1985, in *Giur. piem.*, 1986, 132; Pret. Atessa 7 giugno 1988, in *Foro it.*, 1988, I, 3631; Pret. Anagni 24 marzo 1988, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 402; Pret. Trani 18 marzo 1992, in *Foro it.*, 1992, I, 3185; Trib. Cagliari 7 aprile 1993, in *Riv. giur. sarda*, 1994, 351.

Non constano precedenti d'urgenza nel settore specifico della pubblicità dove pure la esclusiva costituisce una caratteristica

costante, mentre invece si segnala un certo contenzioso di merito: v. Trib. Milano 19 settembre 1988 e Trib. Milano 12 maggio 1988 entrambe riportate in ZENO-ZENCOVICH, ASSUMMA, *Pubblicità e sponsorizzazioni*, Padova 1991, pp. 91 e 98.

Sull'esclusiva che invece generalmente lega committente ed agenzia v. ROSSOTTO, ELESTICI, *I contratti di pubblicità*, Milano 1994, p. 58 ss.; e su quella fra impresa e soggetto sponsorizzato Trib. Milano 8 febbraio 1990, in questa *Rivista*, 1993, 126.

In generale sulla irreparabilità del danno da violazione di esclusiva v. Pret. Milano 30 marzo 1983 e Pret. Desio 13 maggio 1982 entrambe in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 58.

legge antitrust n. 287/90 vanno comunque riservate al giudizio di merito a cognizione piena, potendo peraltro fin da ora affermarsi — come ritenuto dal primo giudice — che tale clausola non necessitava di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. trattandosi di contratto le cui clausole sono state oggetto di specifica negoziazione tra le parti contraenti, e non già di uno schema predisposto per una serie indefinita di rapporti;

— ritenuto che parallelamente a quanto previsto dall'art. 2599 c.c. in materia di concorrenza sleale, che prevede la tipica ipotesi di tutela inibitoria finalizzata a far cessare immediatamente gli atti di concorrenza sleale accertati, analoga tutela inibitoria può utilizzarsi quando si tratti di condotta anticontrattuale costituita dalla violazione di un patto di esclusiva inserito nel contratto, per porre fine alla continuazione del comportamento inadempiente;

— ritenuto infatti che, in caso del genere, è identico il pregiudizio al prestigio commerciale subito da una impresa come la Anicaflash la cui indiscussa reputazione del settore, nella specie, viene certamente lesa non solo dalla mancata trasmissione delle rubriche pubblicitarie (pregiudizio ormai cessato con la ripresa delle trasmissioni), ma anche, sia pure in minor misura, dalla quotidiana trasmissione, accanto ai programmi forniti da Anicaflash, di altri programmi di uguali caratteristiche e contenuti, ben potendo dolersi di una siffatta situazione i committenti di Anicaflash cui questa aveva assicurato di essere titolare di un diritto di esclusiva per la trasmissione di pubblicità cinematografica; in questi termini, può dunque configurarsi un pregiudizio non meramente patrimoniale ma anche all'immagine commerciale e di mercato e allo stesso avviamento dell'impresa, difficilmente risarcibile in modo adeguato. D'altra parte, anche il danno strettamente patrimoniale, appare nella specie non suscettibile di idonea riparazione, per la estrema difficoltà di determinarne esattamente la misura, secondo parametri idonei o almeno attendibili, dovendo perciò ritenersi opportuno evitare almeno il perpetuarsi del danno attuale ed il sicuro ripetersi nel tempo delle condotte lesive. Non può pertanto condividersi sul punto l'opinione del primo giudice, evidenti risultando, ad avviso del Collegio l'attualità, più ancora che la sua pratica irreparabilità per i motivi sopra indicati;

— rilevato infine che è ormai superata la tesi restrittiva che escludeva l'applicabilità della tutela ex art. 700 c.p.c. alla materia contrattuale, riservandola ai soli diritti assoluti: infatti, mentre deve ritenersi che l'indagine su tutte le caratteristiche e gli elementi del contratto, volta ad una sua corretta qualificazione giuridica resta ovviamente rinviata al giudizio a cognizione piena, sul piano della tutela d'urgenza rileva essenzialmente la considerazione dell'interesse delle parti ad una corretta prosecuzione del rapporto nel periodo di tempo pattuito (cfr. Pret. Napoli 20 maggio 1987, Pret. Taranto 30 aprile 1991, Pret. Trani 18 maggio 1992, Trib. Roma ord. 6 luglio 1995). A tale scopo ben può il giudice inibire o ordinare un certo comportamento per tutelare, secondo il modello classico della cautela, il diritto minacciato durante la pendenza del giudizio di merito: la tutela d'urgenza costituisce forse l'unico strumento giuridico in grado di conferire effettività ai mezzi di « adeguamento » del contratto in corso di esecuzione, ove si ritenga prevalente l'interesse alla prosecuzione del rapporto rispetto a quello al suo scioglimento;

— ritenuto invece che non sembra necessaria la pubblicazione del provvedimento di inibitoria sugli organi di stampa, richiesta dalla reclamante, in quanto il provvedimento lungi dall'interessare le generalità

dei consumatori (se non come potenziali spettatori dei films pubblicizzati) riguarda esclusivamente una ristretta categoria di addetti del settore cinematografico. Non ricorre infine l'ipotesi prevista dall'art. 120 c.p.c. che prevede la pubblicità della decisione di merito solo quando la stessa possa contribuire a riparare il danno, come strumento accessorio al risarcimento in forma specifica, ma anche a tutela di un interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della realtà: ad avviso del Collegio deve escludersi, nel caso concreto, che la pubblicità possa contribuire comunque a riparare il danno fin qui sofferto dalla Anicaflash s.r.l.

P.Q.M. — A parziale modifica del provvedimento reclamato del 18 gennaio 1996, ordina alla Beta Television s.p.a. di cessare immediatamente la trasmissione di programmi e di spots di informazione e promozione cinematografica realizzati da terzi e non autorizzati dalla Anicaflash, nel rispetto della clausola di esclusiva contenuta nel contratto *inter partes* del 30 giugno 1993.